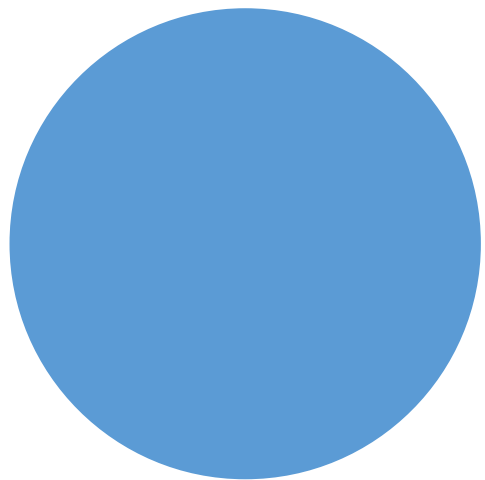


Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

I rapporti di famiglia

Rapporti personali tra:

- coniugi
 - uniti civilmente / partner registrati
 - conviventi
- *v. supra*

Regime patrimoniale della famiglia

- primario
- secondario

Rapporto genitori-figli: cenni

Rapporti di famiglia

- Rapporti **patrimoniali** fra **coniugi**
 - regime **primario**
 - = disposizioni di rilevanza patrimoniale ex artt. 143 (e 144) c.c. (cfr. artt. 212-226 *Code civil* francese → https://www.euro-family.eu/atlas_scheda-fr)
 - = regime contributivo (v. *supra*)
 - in taluni ordinamenti riguarda anche la casa familiare:
 - limiti alla possibilità di disporre (v. *supra*)
 - = inderogabile (v. art. 160 c.c.)
 - trova applicazione a prescindere dal regime patrimoniale scelto dai coniugi
 - regime **secondario**
 - = regime distributivo
 - = caratterizzato da maggiore autonomia (v. *infra*)

NB: Solidarietà (post)coniugale e familiare sopravvive anche dopo la crisi del matrimonio

Rapporti di famiglia

- Rapporti **patrimoniali** fra **coniugi**

Regime **secondario**

- regime legale (si applica in mancanza di una diversa scelta dei coniugi)
 - regimi convenzionali
 - libertà di scelta (prima o al momento del matrimonio, ma anche in un momento successivo)
- Varietà di regolamentazioni:
 - separazione e
 - (diverse) forme di partecipazione del coniuge al patrimonio
 - immediata o
 - differita

Rapporti di famiglia

- Rapporti patrimoniali fra **coniugi**
(*segue*) Varietà di regolamentazioni:
 - **Separazione dei beni**
 - Ciascuno dei coniugi è titolare esclusivo dei propri beni
 - sia dei beni di cui era titolare al momento del matrimonio
 - sia dei beni acquistati in costanza di matrimonio
 - *Vantaggi*:
 - garantisce l'autonomia del singolo e la circolazione dei beni
 - rispetta il principio di eguaglianza / pari dignità dei coniugi
 - *Svantaggi(o)*:
 - lascia privo di tutela il coniuge debole
 - Tuttavia: correttivi (ad esempio: in caso di crisi del matrimonio)
 - = regime legale in taluni ordinamenti (ad esempio in Austria: §§ 1233-1237 ABGB; cfr. Inghilterra)
 - In Italia: = regime convenzionale (v. *infra*)

Rapporti di famiglia

- La separazione dei beni in Italia
= regime convenzionale
(fino al 1975: regime legale)
 - scelta:
 - stipulazione di una convenzione matrimoniale (atto pubblico sotto pena di nullità: v. art. 162, co. 1, c.c.)
 - dichiarazione inserita nell'atto di celebrazione del matrimonio (art. 162, co. 2, c.c.)
 - in qualsiasi momento (art. 162, co. 3, c.c.)
 - ciascun coniuge conserva:
 - la titolarità esclusiva (anche) dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.)
 - il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare (art. 217, co. 1, c.c.)

Rapporti di famiglia

- Rapporti patrimoniali fra **coniugi**
(*segue*) Varietà di regolamentazioni:
 - (diverse) forme di partecipazione del coniuge al patrimonio
 - **Comunione universale**
 - coinvolge (tendenzialmente) tutti i beni:
 - beni conseguiti anteriormente al matrimonio
 - beni acquistati in costanza di matrimonio
 - (di regola) ≠ regime legale
 - = regime convenzionale in Germania (§§ 1415 ss. BGB)

Rapporti di famiglia

- La comunione convenzionale in Italia

In Italia: possibilità di optare per la comunione convenzionale (artt. 210 ss. c.c.)

= regime convenzionale

→ consente di modificare il regime legale della comunione (su cui v. *infra*)

Limiti:

- a) inderogabilità delle norme della comunione legale relative all'uguaglianza delle quote (art. 210, co. 3, c.c.) e
- b) all'amministrazione dei beni della comunione (art. 210, co. 3, c.c.)
- c) beni ex art. 179, lett. c., d, e, c.c. = necessariamente personali (art. 210, co. 2, c.c.)

+ v. **art. 161 c.c.**

Rapporti di famiglia

- Rapporti patrimoniali fra **coniugi**
(*segue*) Varietà di regolamentazioni:
 - (diverse) forme di partecipazione del coniuge al patrimonio
 - **Comunione degli acquisti**
 - = ridotta agli acquisti effettuati durante il matrimonio
 - 3 masse: beni personali di ciascuno dei coniugi e beni comuni
 - gestione straordinaria: consenso di entrambi i coniugi
 - responsabilità: dei beni comuni / dei beni personali
 - = regime legale in Italia (ma anche in Francia: *communauté réduite aux acquêts*: artt. 1400 ss. *Code civil* francese)

Rapporti di famiglia

- La comunione degli acquisti in Italia

= regime legale

3 categorie di beni:

- comunione immediata (beni che cadono in comunione fin dal momento dell'acquisto)
 - art. 177, co. 1, lett. a, d; co. 2, c.c.)
- comunione *de residuo* (beni che cadono in comunione al momento dello scioglimento della comunione: per le cause di scioglimento della comunione, v. art. 191 c.c.)
 - art. 177, co. 1, lett. b, c, c.c.; art. 178 c.c.
- beni personali (rimangono di titolarità esclusiva del coniuge)
 - art. 179 c.c.

Rapporti di famiglia

- La comunione degli acquisti in Italia
- Amministrazione dei beni comuni (artt. 180 ss. c.c.):
 - Amministrazione ordinaria: spetta *disgiuntamente* ad entrambi i coniugi
 - Compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (+ stipula di contratti con cui si acquistano/concedono diritti personali di godimento + rappresentanza in giudizio per le relative azioni): spetta *congiuntamente* ad entrambi i coniugi
 - per le conseguenze del mancato consenso, v. art. 184 c.c.
- Responsabilità dei beni della comunione
 - artt. 186 ss. c.c.

Rapporti di famiglia

- Critiche al regime legale della comunione (in Italia)
 - rigido e poco funzionale (= complesso, **soprattutto per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento**)
 - poco adatto alle esigenze della circolazione dei beni
 - non tiene conto:
 - della raggiunta parità uomo-donna
 - dell'instabilità matrimoniale
(nei matrimoni di breve durata può condurre ad arricchimenti ingiustificati)
 - denota un ritardo culturale
(mira a tutelare la posizione della donna = coniuge debole)
- ...e fuga verso il regime della separazione (che, a sua volta, si espone a critiche... v. *supra*)

Rapporti di famiglia

Annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità ai terzi (art. 162, ult. co., c.c.)

- Rapporti patrimoniali fra **coniugi**
In Italia:
 - Regime patrimoniale legale:
 - (dalla riforma del 1975) = comunione degli acquisti (si applica in mancanza di diversa convenzione *ex art. 162 c.c.*)
 - Regimi pattizi:
 - Separazione dei beni (prima della riforma del 1975 = regime patrimoniale legale)
 - sempre più spesso = regime scelto dai coniugi
 - comunione convenzionale
 - fondo patrimoniale

Rapporti di famiglia

- Regimi patrimoniali fra loro alternativi =
 - = comunione legale
 - = separazione dei beni
 - = comunione convenzionale

} riguardano la totalità del patrimonio dei coniugi
- Regime patrimoniale autonomo
 - = fondo patrimoniale
 - riguarda solo una parte del patrimonio (art. 167 c.c.)
 - può integrare uno degli altri regimi
 - = patrimonio separato o destinato

→ Torrente/Schlesinger, Regime patrimoniale legale. Le convenzioni matrimoniali, La comunione legale, Scioglimento della comunione, Comunione convenzionale, La separazione dei beni, Il fondo patrimoniale, in Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2019.

Bibliografia

- Sesta, Manuale di diritto di famiglia, ultima ed.
- Patti, I regimi patrimoniali tra legge e contratto, in Patti-Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Giuffrè, 2008, pp. 191 ss.
- Cubeddu, I principali regimi patrimoniali, in Patti-Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Giuffrè, 2008, pp. 241 ss.
- Fusaro, I rapporti patrimoniali tra coniugi in prospettiva comparatistica, in Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica, Giappichelli, 2017, pp. 165 ss.
- https://www.euro-family.eu/atlas_scheda-fr
- Torrente/Schlesinger, Regime patrimoniale legale. Le convenzioni matrimoniali, La comunione legale, Scioglimento della comunione, Comunione convenzionale, La separazione dei beni, Il fondo patrimoniale, in Manuale di diritto privato, Giuffrè, ultima ed.